SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 180

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 novembre 2000)

INDICE

ANTOLINI: sull'ufficio della motorizzazione civile di Verona (4-19374) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* *Pag.* 12231

BONATESTA: sull'assistenza sanitaria ai pellegrini del Giubileo (4-19629) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12232

BORNACIN: sul procedimento di rilascio della carta di circolazione (4-19225) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 12235

CAMBER: sulla detenzione della signora Giuliana Regelli (4-19054) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12238

DE CAROLIS: sulla lettura della sentenza durante un processo celebrato a porte chiuse nel tribunale di Forlì (4-19656) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12241

DE LUCA Athos: sulle condizioni igieniche dell'ufficio della società di navigazione Tourship Italia con sede a Civitavecchia (4-15494) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12242

MANFREDI: sul riordino della Croce rossa italiana (4-19666) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12244

MILIO: sull'erogazione dei benefici alle vittime del terrorismo e della mafia (4-19005) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* *Pag.* 12245

PACE: sul Centro di riabilitazione e recupero di roma (4-15130) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12246

PASTORE: sugli interventi ferroviari nella regione Abruzzo (4-19306) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 12247

PERUZZOTTI: sulla presenza di insetti pericolosi nelle vicinanze dell'aeroporto della Malpensa (4-21048) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12251

PROVERA: sull'assistenza medica nella casa circondariale di Sondrio (4-15244) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12254

SERENA: sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro (4-21061) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12255

WILDE: sull'ospedale di Desenzano del Garda (Brescia) (4-16037) (risp. VERONESI, *ministro della sanità)* 12257

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

ANTOLINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'insufficiente funzionamento dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Verona data da tempo immemorabile e la situazione si è gradatamente aggravata con il periodo di gestione da parte dell'ingegner Gennaro Scagliarini, direttore provinciale fino a qualche mese fa;

visto che la motorizzazione ha, come compito istituzionale, anche quello di analizzare mediante verifica tutti gli incidenti che abbiano avuto come esito la presenza di feriti o particolare gravità per le modalità dell'evento,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che a Verona non si effettui tale attività ispettiva da almeno tre anni con evidenti conseguenze sul piano sociale dato che non sono applicate le dovute sanzioni a chi, ad esempio, abbia provocato danni enormi ai singoli o alla collettività;

se risponda al vero che, nonostante i dipendenti in organico fossero insufficienti, l'allora direttore Scagliarini abbia distaccato sette persone in altri uffici anche fuori provincia;

quali misure intenda prendere il Ministro in indirizzo per portare l'efficienza dell'ufficio della motorizzazione in provincia di Verona a livelli accettabili per un paese europeo.

(4-19374)

(25 maggio 2000)

Risposta. – Si rappresenta che l'attuale direzione dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Verona ha dato efficace impulso all'operatività dell'Ufficio stesso, nell'intento precipuo di assicurare una costante ed efficiente attività di verifica in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dal codice della strada, in caso di incidenti stradali dai quali derivino lesioni gravi o mortali per le persone.

In particolare, l'Ufficio in parola ha provveduto ad esaminare tutte le segnalazioni fatte pervenire nell'anno in corso dagli organi di polizia ed ha provveduto ad emettere, se del caso, i pareri di competenza in ordine alle ipotesi di sospensione della patente nonchè a disporre i necessari provvedimenti di revisione. Pertanto, nell'anno 2000, non sono al momento ravvisabili ritardi di alcuna natura.

Per quanto concerne l'arretrato all'anno 1999, nell'anno in corso sono stati esaminati tutti gli incidenti con esiti mortali segnalati nei me-

si da gennaio a giugno 1999 e dal programma di lavoro pianificato si prevede che a breve potrà essere assicurato un totale recupero dell'inevaso, provvedendo ad operare sugli arretrati 1997 e 1998 a partire dal 2001.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

(10 novembre 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 4941 del 28 settembre 1999, ha approvato un progetto di assistenza medica, destinata ai pellegrini del Giubileo, nonchè l'avvio di modelli sperimentali per la continuità assistenziale sull'intero arco della giornata;

che tale assistenza è stata affidata a 3 cooperative sociali appositamente costituite da 70 medici di base e pediatri titolari di convenzioni ai sensi dei rispettivi accordi collettivi nazionali;

che i predetti medici di base e pediatri hanno già in carico un numero eccessivo di pazienti ai quali devono fornire l'assistenza, ovvero risultano titolari di doppio incarico;

che, in deroga a quanto previsto dalla delibera regionale, i soci delle cooperative subappaltano il servizio di continuità assistenziale ad altri colleghi di loro esclusivo gradimento ed a condizioni vessatorie, introitando gli utili di gestione da ripartire tra i soci-imprenditori;

che la sperimentazione avviata nel servizio di continuità assistenziale si sovrappone al servizio pubblico gestito dalle ASL e genera confusione tra gli utenti e gli operatori, facendo lievitare la spesa sanitaria senza fornire una più qualificata assistenza;

che la deliberazione della giunta regionale è stata adottata in violazione delle norme contenute negli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1996) sia in relazione alle modalità di organizzazione dei servizi che alle previste incompatibilità e limitazioni dei massimali di scelta;

che gli orientamenti della regione Lazio sono in evidente contrasto con le dichiarazioni del Ministro competente – rese in occasione della Conferenza nazionale della sanità – in base alle quali nessun medico di famiglia può assistere più di 1.500 pazienti, considerato che con 1.500 pazienti in carico il guadagno netto è di 13 milioni al mese;

che la giunta regionale, violando i princìpi di trasparenza, non ha disposto la pubblicazione sul bollettino regionale della deliberazione adottata, non consentendo, così, l'esercizio del diritto di informazione di tutti i cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali non vengono utilizzati nei servizi di assistenza sanitaria durante il Giubileo i medici disoccupati e sottoccupati, regolarmente inseriti nelle graduatorie regionali predisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, e si fa invece ricorso ai medici che svolgono altre attività retribuite e che appartengono alle cooperative sociali;

se, considerate le gravi violazioni delle normative nazionali da parte della giunta regionale del Lazio, non si ritenga di intervenire per accertare innazitutto la regolarità dell'affidamento dei servizi alle 3 cooperative sociali e per disporre conseguentemente la revoca del provvedimento regionale, applicando i previsti poteri sostitutivi.

(4-19629)

(14 giugno 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati acquisiti dal Commissariato del Governo nella regione Lazio.

L'assessorato salvaguardia e cura della salute della regione Lazio ha predisposto il piano straordinario di assistenza sanitaria per il Giubileo sulla base delle indicazioni contenute nel rapporto generale di sintesi «Prevenzione e assistenza sanitaria per l'accoglienza nell'anno 2000 a Roma e nel Lazio», richiesto dalla regione Lazio all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, come contributo specifico, nell'ambito della formulazione del più generale piano di accoglienza di cui alla legge n. 651 del 1996.

In tale rapporto venivano stimate le necessità assistenziali ed il fabbisogno di risorse aggiuntive necessarie alla regione Lazio per sostenere i maggiori costi di gestione dell'assistenza sanitaria, in previsione dell'afflusso eccezionale di pellegrini e visitatori nel territorio della città di Roma e della regione Lazio nell'anno 2000.

Nel piano straordinario dell'assistenza sanitaria per il Giubileo, predisposto dalla regione Lazio per la città di Roma sulla base delle indicazioni di circa 60.000 presenze giornaliere di pellegrini e visitatori nel corso di tutto l'anno 2000 ed in numero ancora più consistente in occasioni dei grandi eventi, sono state previste specifiche modalità di assistenza per garantire la sicurezza e la tutela della salute e per un sereno coinvolgimento delle manifestazioni giubilari.

Con la deliberazione n. 4941 approvata dalla giunta regionale del Lazio in data 28 settembre 1999, il Servizio sanitario regionale ha assunto la responsabilità di assicurare, presso il luogo del loro domicilio temporaneo, l'assistenza di medicina generale a 45.665 pellegrini e visitatori del Giubileo, corrispondenti al numero medio dei posti giornalmente occupati nelle residenze alberghiere e non alberghiere della città di Roma.

Poichè, nel caso specifico, l'erogazione di attività di medicina generale nei confronti di una popolazione non residente, ad altissimo livello di rotazione (tre giornate di soggiorno mediamente previste), che eviti il ricorso improprio alle strutture ospedaliere, ha senso solo se le prestazioni di medicina generale vengono garantite per l'intero arco della giornata e per l'intera settimana presso le stesse strutture recettive in cui alloggiano, era necessario prevedere forme di associazionismo tra medici di medicina generale per la copertura dei turni del servizio.

Tra le forme organizzative di associazionismo medico costituite con lo scopo di garantire la qualità delle prestazioni sanitarie della medicina generale nel territorio, così come previsto negli accordi collettivi nazionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996), risultano operanti nel territorio della città di Roma tre cooperative costituite da gruppi di medici di medicina generale che in aree territoriali omogenee, attraverso svariate attività di collegamento tra studi medici, si proponevano di realizzare la continuità assistenziale nei confronti dei propri assistiti.

A queste strutture – cooperative di medici di medicina generale associati tra loro in aree territoriali omogenee – le uniche con tali caratteristiche esistenti nella città di Roma, l'amministrazione regionale ha rivolto l'invito a formulare una proposta organizzativa di assistenza di medicina generale e di modelli sperimentali di continuità assistenziale sull'intero arco della giornata, per i pellegrini del Giubileo e per i propri assistiti.

È a queste strutture già esistenti, che vantano un patrimonio di esperienza di medicina generale nel territorio e che al contempo sono in grado di assicurare la continuità assistenziale, che la regione Lazio ha affidato la «commessa» straordinaria dell'assistenza dei pellegrini per l'anno 2000.

Dovrebbe risultare evidente che, in tal contesto di straordinarietà, l'attività prestata da tali strutture cooperative non è quella regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 498 del 1996 dell'accordo collettivo per i medici di medicina generale che ha come presupposto la resa di prestazioni da parte dei medici ai residenti di un determinato territorio che li abbiano scelti: su tale presupposto sono confermate le graduatorie di ingresso, il rapporto ottimale ed i massimali di scelta.

L'intervento straordinario per il Giubileo si rivolge invece ad una popolazione di «pellegrini» che, ove di nazionalità italiana, già usufruisce delle prestazioni di medicina generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996 presso il luogo di residenza, ma che può tuttavia avere necessità estemporanee di erogazione nella regione Lazio.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(13 novembre 2000)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000 sono stati pubblicati due decreti del Presidente della Repubblica, il n. 104 del 9 marzo 2000, avente per oggetto il «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione e deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50», ed il n. 105 del 9 marzo 2000, avente per oggetto «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50»;

che, sullo schema di detti regolamenti l'8ª Commissione permanente del Senato è stata chiamata a dare il proprio parere al Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che nel corso dell'esame dei provvedimenti un senatore ha evidenziato la necessità di una audizione delle agenzie («imprese di consulenza» ai sensi della legge n. 264 del 1991 e successive modificazioni) che si occupano della intermediazione tra il cittadino e gli uffici delle motorizzazione civile, che però, messa ai voti, è stata respinta;

che sempre durante il corso di detto esame il relatore ha sottolineato che gli schemi di regolamento non indicavano i casi in cui è impossibile estrarre il duplicato dell'anagrafe nazionale dei patentati e dell'archivio nazionale dei veicoli e che il parere positivo è stato rilasciato a condizione che all'articolo 2, comma 5, del testo sottoposto allora al parere fossero aggiunte le parole «gli organi di polizia facciano presente all'atto della denuncia che è» (impossibile estrarre il duplicato...), perchè gli interessati potessero conoscere se dovevano attendere a casa il duplicato richiesto o dovevano in ogni caso recarsi presso il competente ufficio provinciale della motorizzazione civile;

che il permesso provvisorio rilasciato dagli organi di polizia ha una validità di 90 giorni, ma ove il duplicato non pervenisse all'interessato entro detto termine la sua validità si intende prorogata fino al momento della consegna del documento;

che altri compiti impropri vengono affidati agli organi di polizia;

che i suddetti decreti del Presidente della Repubblica entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*,

l'interrogante chiede di sapere:

se tutti gli uffici di polizia del territorio nazionale siano attualmente in grado di dare notizia immediata all'interessato, al momento in cui sporge denuncia, se questi debba attendere il duplicato richiesto a casa o debba recarsi presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile personalmente,

se l'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione sia attualmente in grado di provvedere tempestivamente al rilascio dei duplicati, visto che all'articolo 2, lettera *d)*, di ambedue i decreti del Presidente della Repubblica è stato aggiunto al testo, sottoposto al parere della Commissione, che «ove il duplicato non pervenga entro il termine stabilito di 90 giorni al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato» e che all'articolo 2, comma 4, nel caso in cui sia l'interessato a dover fare direttamente domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione, questo deve rilasciare il duplicato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, corredata dall'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, che rilasciano anche in questo caso un permesso provvisorio di 90 giorni;

se le notizie relative a patenti rilasciate anteriormente all'ottobre 1995 ed a carte di circolazione i cui veicoli sono stati immatricolati in data ultradecennale nonchè relative ai veicoli che abbiano avuto modifiche tecniche siano regolarmente aggiornate negli archivi patenti e veicoli;

se, data la situazione non certo chiara ed omogenea, non finiranno con il circolare liberamente persone con patente scaduta e veicoli non sottoposti a revisione.

(4-19225)

(12 maggio 2000)

Risposta. – Si ritiene opportuno, preliminarmente, far presente che il procedimento del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale tende ad evitare, ogni anno, più di un milione di accessi, e relative code, agli sportelli della pubblica amministrazione.

Con le nuove procedure, chi subirà un furto o lo smarrimento della patente dovrà:

a) recarsi presso un posto di polizia, entro 48 ore dalla constatazione, per sporgere denuncia e ritirare una ricevuta valida per la circolazione per novanta giorni;

b) attendere a casa la consegna per posta, contrassegno (lire 30.000 più le spese postali), del duplicato della carta di circolazione smarrita.

Anche il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale tende ad evitare, ogni anno, più di un milione di accessi, e relative code, agli sportelli della pubblica amministrazione.

Con le modifiche introdotte chi subirà il furto o lo smarrimento della carta di circolazione, dovrà:

a) recarsi presso un posto di polizia, entro 48 ore dalla constatazione, per sporgere denuncia e ritirare una ricevuta valida per la circolazione per novanta giorni;

b) attendere a casa la consegna per posta, contrassegno (lire 30.000 più le spese postali), del duplicato della carta di circolazione smarrita.

La realizzazione di proceidmenti così complessi ha richiesto accurate fasi di analisi e, successivamente, di coordinamento col Ministero dell'interno.

Tale lavoro, intenso ed accurato, consente, ora, di fornire ampie rassicurazioni sulla reale operatività di talune fasi critiche dell'operazione.

In particolare, per quanto riguarda la capacità degli uffici di polizia di poter fornire immediatamente all'utente precise informazioni sull'*iter* che seguirà la richiesta di duplicato, si precisa che tutti i posti di polizia a cui è possibile presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente o della carta di circolazione possono accedere all'Archivio nazionale dei veicoli ed all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per il tramite degli uffici periferici collegati in rete col centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione, ovvero per il tramite del numero verde 800232323, operativo dal 1º ottobre 1995 e presto disponibile, per le forze dell'ordine, dalle ore 8 alle ore 20.

Per quanto attiene alla capacità dell'Ufficio centrale operativo di adempiere tempestivamente alle proprie attività, si precisa che tale ufficio, funzionante dal 1º ottobre 1995, non ha mai avuto ritardi superiori ai tre giorni lavorativi, rendendo, di fatto, assai remota l'eventualità che i duplicati giungano all'utente dopo i novanta giorni del permesso provvisorio.

Relativamente alla capacità degli uffici provinciali della motorizzazione di rilasciare i duplicati entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, si rileva che proprio grazie al nuovo procedimento, che demanda a tali uffici solo una parte residuale dei duplicati richiesti, sarà possibile abbattere i notevoli ritardi oggi lamentati. Quanto al grado di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, si precisa che essi hanno ormai raggiunto livelli di assoluta affidabilità e precisione, essendo interconnessi in una rete di oltre 21.000 fornitori di informazioni, che aggiornano i dati in essi residenti per circa trenta milioni di volte l'anno.

I nuovi procedimenti, assistiti da tali archivi e da tecnologie all'avanguardia, si pongono, inoltre, l'obiettivo di monitorare continuamente patenti e carte di circolazione, per tenerle continuamente sotto controllo

e per evitare, come avviene ora, che circolino liberamente persone con la patente scaduta e veicoli non sottoposti a revisione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani

(10 novembre 2000)

CAMBER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che Giuliana Regelli, triestina di 32 anni, è stata condannata dalla corte d'assise di Trieste alla pena di 13 anni di reclusione per omicidio volontario in danno della madre; alla Regelli è stata riconosciuta l'attenuante della semi-infermità mentale, a fronte di una giovinezza a dir poco tribolata, costellata da numerosissimi ricoveri in presidi sanitari psichiatrici;

che il processo di appello è fissato per il 5 maggio prossimo;

che dal momento del suo arresto, avvenuto il 9 luglio 1997, tranne un breve periodo di ricovero presso l'ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, la Regelli è stata detenuta presso la sezione femminile di vari istituti penitenziari italiani con conseguente, negativa ricaduta sul suo stato di salute, come in tal senso stabilito dai periti psichiatrici che hanno visitato la detenuta; il perito nominato dalla corte d'assise d'appello di Trieste, professor E. Aguglia, direttore della clinica psichiatrica di Trieste, ha riferito che la Regelli «ha bisogno di un rapporto terapeutico in ambiente adeguato» per cui «un regime carcerario che non prevede un aspetto terapeutico non è adatto»; dello stesso tenore anche la relazione del consulente psichiatrico dottoressa G. Brandi presso la casa circondariale di Sollicciano (Firenze), ove la Regelli si trova attualmente ristretta; in particolare l'esperto ha riferito che la Regelli «va incontro talora a riacutizzazione difficilmente gestibile nella suddetta struttura che non dispone di una sezione per minorate psichiche, ma solo di un reparto di casa di cura e custodia nella quale peraltro l'assistenza psichiatrica è limitatissima e paragonabile a quella erogata a una sezione ordinaria»;

che su queste premesse la difesa della Regelli proponeva alla corte d'assise d'appello di Trieste un'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella presso una casa di cura: la corte in accoglimento disponeva con ordinanza datata 31 marzo 2000, n. R.G. 4/99 ass. appello, che la Regelli «fosse trasferita presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (Mantova)»;

che successivamente, in merito a questa ordinanza della corte d'assise d'appello di Trieste, il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) – Ufficio centrale detenuti e trattamento – segnalava con lettera datata 1° aprile 2000, n. 11727/329354, la non trasferibilità della Regelli presso l'ospedale psichiatrico giudiziario citato poichè «non rientrante nelle categorie di prosciolti per totale infermità psichica (articolo 222 del codice penale), imputati per cui sia

stato disposto in via provvisoria il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (articolo 206 del codice penale), condannati per cui sia stato disposto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'articolo 148 del codice penale, imputati o condannati sottoposti a perizia psichiatrica o ad osservazione psichiatrica (articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431), condannati sottoposti alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia (articolo 219 del codice penale)»;

che ne consegue che la Regelli non poteva essere trasferita all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere così annullando, di fatto, l'ordinanza datata 31 marzo 2000, n. R.G. 4/99 ass. appello, della corte d'assise d'appello di Trieste e così protraendosi la detenzione illegittima della Regelli presso il carcere di Sollicciano anzichè presso un'adeguata struttura terapeutica;

che a seguito di questa arbitraria forzatura ministeriale il presidente della corte d'assise d'appello di Trieste non ha potuto fare altro che rispondere con un laconico «si prende atto della decisione ministeriale»,

si chiede di sapere:

in base a quale normativa un organo politico possa interferire arbitrariamente nelle decisioni della magistratura, turbando la serenità dell'organo giudicante;

quali provvedimenti si intenda adottare e in quali tempi, anche in forza del conclamato principio in base al quale le esigenze di salute devono essere preminenti rispetto a qualsiasi esigenza di giustizia, affinchè venga applicata l'ordinanza emessa in data 31 marzo 2000, n. R.G. 4/99 ass. appello, dalla corte d'assise d'appello di Trieste che dispone che «l'imputata Regelli Giuliana rimanga in regime di custodia cautelare presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (Mantova)», ordinanza vanificata dalla successiva correlata comunicazione del Ministero della giustizia datata 1° aprile 2000, n. 11727/329354, che segnalava che «... la detenuta Regelli Giuliana non può essere ricoverata in stato di custodia cautelare presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere».

(4-19054)

(2 maggio 2000)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Le detenuta Giuliana Regelli, nata a Trieste il 5 giugno 1968, arrestata il 29 agosto 1997 e in atto ricorrente avverso la sentenza della corte d'assiste di appello di Trieste del 5 maggio 2000, con la quale è stata condannata alla pena della reclusione di 10 anni, per i reati di cui agli articoli 575 e 576, n. 2, del codice penale, si trova ristretta presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere a seguito

di due provvedimenti emessi dalla succetta corte rispettivamente in data 16 giugno 2000 e 4 settembre 2000, per osservazione ed accertamento delle condizioni psichiche.

Per quanto concerne le specifiche questioni sollevate dall'interrogante, si elencano, di seguito, i movimenti effettuati dalla detenuta sin dal momento del suo arresto:

ingresso dalla libertà nella casa circondariale di Udine il 29 agosto 1997;

concessione degli arresti dommiciliari in data 15 ottobre 1998;

rientro presso la casa circondariale di Udine per revoca degli arresti domiciliari in data 16 marzo 1999;

trasferimento alla casa circondariale di Firenze-Sollicciano il 12 maggio 1999;

trasferimento all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere per osservazione psichiatrica in data 4 dicembre 1999;

trasferimento presso la casa circondariale di Udine per fine della osservazione psichiatrica in data 12 febbraio 2000;

ricovero presso l'ospedale civile di Trieste in data 17 febbraio 2000;

rientro nella casa circondariale di Udine il 19 febbraio 2000;

trasferimento dalla casa circondariale di Udine alla casa circondariale di Firenze-Sollicciano in data 26 febbraio 2000;

trasferimento provvisorio per motivi di giustizia alla casa circondariale di Udine in data 7 marzo 2000;

rientro presso la casa circondariale di Firenze-Sollicciano in data 15 marzo 2000;

ritraduzione alla casa circondariale di Udine per motivi di giustizia il 28 marzo 2000;

rientro alla casa circondariale di Firenze-Sollicciano in data 18 aprile 2000;

trasferimento all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere in data 21 giugno 2000.

Si precisa che l'assegnazione della Regelli presso l'istituto di Firenze-Sollicciano è stata a suo tempo disposta al fine di seguire costantemente le sue condizioni, utilizzando le attrezzature e i servizi psichiatrici esistenti nel reparto per minorate psichiche ivi istituito.

Per quanto concerne il fonogramma del 1º aprile 2000 citato dall'onorevole interrogante, si evidenzia che il competente Ufficio del Dipartimento ha fatto osservare alla procedente autorità giudiziaria che presso gli ospedali psichiatrici giudiziari non possono essere ricoverati soggetti sottoposti esclusivamente alla misura della custodia cautelare in carcere, applicata alla Regelli dalla corte d'assise di appello di Trieste; presso tali strutture infatti è consentita l'assegnazione dei soli detenuti e/o internati nei cui confronti ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ora

sostituiti dagli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, entrato in vigore dal 6 settembre 2000.

Infatti a norma, in particolare, del terzo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica da ultimo citato, «agli opedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3 del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale».

Pertanto nella fattispecie in esame non può essere ravvisata ingerenza dell'autorità amministrativa nelle determinazioni della magistratura, essendosi limitato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a precisare doverosamente profili di rilievo giuridico relativi alla possibilità di assegnazione dei detenuti a determinate strutture.

E d'altronde, non appena la competente autorità giudiziaria ha disposto l'osservazione psichiatrica della Regelli ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976 lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha tempestivamente (il giorno successivo) emesso il provvedimento di trasferimento della detenuta all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, istituto ove la Regelli ha fatto ingresso il 21 giugno 2000 e dove si trova tuttora ricoverata, a seguito di proroga disposta il 4 settembre 2000.

Si rappresenta, infine, che la Regelli è affetta da una «conclamata sindrome psicotica con alterazioni dispercettive che alimentano una sintomatologia delirante di riferimento e di nocumento» non affrontabile terapeuticamente in ambiente carcerario.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(10 novembre 2000)

DE CAROLIS. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che nella giornata del 13 aprile 2000, all'interno del tribunale di Forlì, al termine di un processo a porte chiuse, anche la sentenza veniva letta in assenza di estranei;

atteso che il magistrato, con una decisione insolita, ha ritenuto di allontanare anche un giornalista del «Corriere di Romagna»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'atto compiuto sia legittimo o non sia stato piuttosto assunto in contrasto con le norme che presiedono all'amministrazione della giustizia nel nostro paese;

nel caso in cui la decisione assunta dal magistrato non corrisponda alle disposizioni di legge, quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per garantire il regolare svolgimento dei processi.

(4-19656)

(14 giugno 2000)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che le competenti articolazioni ministeriali in proposito interessate hanno rappresentato che l'omessa pubblica lettura del dispositivo di sentenza in un processo celebratosi a porte chiuse presso il tribunale di Forlì, segnalata dall'onorevole interrogante, seppur discutibile in punto di diritto, non appare disciplinarmente apprezzabile in considerazione delle motivazioni addotte dal collegio; al riguardo è stato infatti evidenziato come la decisione in parola fosse volta a tutelare, per motivi di riservatezza, i nominativi dei minori, vittime degli abusi sessuali oggetto del procedimento, nominativi che erano indicati nel dispositivo, per la contestuale pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale a favore delle parti offesse.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto anche conto della episodicità della condotta in questione, le citate articolazioni ministeriali hanno ritenuto che la lamentata violazione processuale degli articoli 442 e 443 del codice di procedura penale non possa assumere rilievo disciplinare.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(10 novembre 2000)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che ci sono date in cui il porto di Civitavecchia, entrato ormai nel «poker» dei porti italiani del Mediterraneo preferiti dagli armatori, prescelto perché gioca a suo favore la vicinanza con Roma e l'aeroporto di Fiumicino, è superaffollato da navi da crociera; il porto arriva in alcuni giorni ad avere 8 navi da crociera in contemporanea, ed ancor di più saranno per il Giubileo;

che grazie a finanziamenti sia pubblici che privati per circa 1.000 miliardi il porto di Civitavecchia ha in cantiere rilevanti lavori di ampliamento; è in virtù di questo importante sviluppo che la società di navigazione Tourship Italia spa dell'armatore corso Pascal Lota e dell'amministratore delegato in Italia Carlo Garello con sede a Porto Vado (Savona), che ha ottenuto per prima tra le società di navigazione private la possibilità di effettuare con le sue navi i collegamenti con la Sardegna da Civitavecchia e Golfo Aranci sia per il trasporto su gomma sia per il trasporto passeggeri;

che è dal 1996 che la Tourship effettua i collegamenti; i dipendenti che lavorano in biglietteria «Sardinia Ferries», calata Laurenti (di fronte al Forte Michelangelo), a Civitavecchia, lavorano in condizioni ambientali difficili; l'ufficio è piccolissimo; davanti ad esso sostano dei grossi autotreni con il motore acceso in attesa di essere pesati con i loro carichi di merce e, quindi, di essere imbarcati; ciò implica che le impiegate respirano i gas di scarico, le polveri, eccetera;

che ancor più grave è che l'ufficio è sprovvisto del gabinetto, del lavabo (ci sono ma sono finti, cioè non allacciati a nessuna rete fognaria, pertanto non utilizzabili), di acqua potabile, di spogliatoi, ciò in violazione della legge 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

che si informano i Ministri che in data 26 aprile 1999, protocollo n. 10163, è stato inoltrato un esposto urgente di richiesta di intervento presso la biglietteria «Sardinia Ferries« al fine di verificare la rispondenza dei locali in oggetto alla normativa relativa alla sicurezza e all'igiene dei luoghi di lavoro;

che l'esposto è stato inoltrato sia all'ufficio provinciale del lavoro e al servizio ispettivo in via Cesare De Lollis a Roma sia alle ASL di Civitavecchia, al dipartimento prevenzione ambienti di lavoro, alla dottoressa Nicoletta Pupp, protocollo n. 10163 del 26 aprile 1999;

che in data 21 maggio 1999, protocollo n. 1057, la responsabile del settore dottoressa Pupp rispondeva che erano in corso accertamenti, mentre era già stata effettuata visita ispettiva presso la biglietteria della «Sardinia Ferries», nella quale si rilevava la mancanza dei servizi igienici sopra menzionati, ma la biglietteria è ancora senza servizi,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare la salute dei lavoratori e soprattutto gli elementari diritti corporali nel posto di lavoro.

(4-15494)

(15 giugno 1999)

Risposta. – Si risponde all'atto ispettivo in esame, sulla base dei dati pervenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla regione Lazio.

In esito alle indagini svolte da funzionari della direzione provinciale del lavoro di Roma, è risultato che i locali adibiti a biglietteria appartenenti alla società «Sardinia Ferries», ubicati nella calata Laurenti (Civitavecchia), risultano provvisti di servizi igienici adiacenti ai locali di lavoro propriamente detti e che il ritardo nel loro allaccio alla rete fognaria è stato causato dalla necessità di ottenere la formale concessione per gli scarichi in mare dalla capitaneria di porto, autorizzazione emessa nel luglio 1999.

I lavori di allaccio alla rete fognaria risultano completati in data 15 luglio 1999.

Circa la mancata presenza di spogliatoi, a giudizio della stessa direzione provinciale non sembrano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Appare opportuno far presente, inoltre, che la predetta società possiede uffici amministrativi dotati dei servizi necessari dislocati nelle vicinanze della biglietteria.

Tutti gli altri aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro sono stati oggetto di indagine da parte della AUSL RM/F, competente per territorio, la quale non ha ritenuto sussistente alcuna violazione alle norme che discipliano la materia.

Per quanto riguarda i gas di scarico e le polveri che gli impiegati sono costretti a respirare, il servizio di prevenzione della ASL RM/F ha ricevuto istruzioni per la verifica urgente della qualità dell'aria della zona in cui insistono gli uffici della società «Sardinia Ferries».

Il Ministro della sanità

Veronesi

(13 novembre 2000)

MANFREDI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il riordino della Croce rossa italiana fu a suo tempo previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

che la predetta Croce rossa italiana ha lo *status* di «ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico», a norma della legge 20 novembre 1995, n. 490;

considerato:

che è assolutamente necessario conferire alla Croce rossa italiana il riconoscimento di «ente privato di interesse pubblico», dando rilevanza all'autonomia associativa delle componenti umane ed organizzative diffuse sul territorio;

che il progetto di legge governativo n. 3714, che si ripropone di risolvere il problema, si trova all'attenzione della Camera dei deputati dal 16 maggio 1997, ma non ne è ancora iniziata la discussione;

che la componente dei volontari del soccorso si trova a causa di ciò in stato di grave disagio,

si chiede di sapere:

se i responsabili ai vari livelli dell'Associazioni siano concordi sulla bontà del predetto provvedimento;

se non si ritenga opportuno ricorrere alla decretazione d'urgenza in merito.

(4-19666)

(15 giugno 2000)

Risposta. – In ordine all'atto parlamentare in esame, l'Associazione italiana della Croce Rossa ha comunicato che la natura di «ente privato di interesse pubblico» a suo tempo prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980 era comunque subordinata all'approvazione del nuovo statuto della Croce rossa italiana.

Nelle more dell'approvazione del suddetto nuovo statuto, tale articolo fu posto diverse volte in discussione a livello governativo e fu successivamente abrogato dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

Pertanto il nuovo statuto della Croce Rossa italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, all'articolo 5 conferma che la Croce rossa italiana «è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico».

Occorre far presente, altresì, che gli organi statutari insediati a seguito delle elezioni previste dal nuovo statuto non si sono mai pronunciati sulla esigenza od opportunità di mutare la natura pubblica dell'ente stesso.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(13 novembre 2000)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 407 del 1998 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e il successivo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 510 1999) hanno riformato e coordinato la disciplina dei benefici alle vittime del terrorismo e della mafia e delle relative procedure di erogazione;

che a tutt'oggi, malgrado siano trascorsi ben 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia non ha ancora erogato ai familiari superstiti di magistrati vittime del dovere i maggiori benefici previsti dalla nuova normativa,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale grave ed inammissibile ritardo nei confronti dei familiari dei magistrati vittime della mafia e del terrorismo che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della legalità e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere gli ostacoli burocratici e/o interpretativi frapposti.

(4-19005)

(18 aprile 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale, si comunica che il competente ufficio ha provveduto ad erogare i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, a tutti gli aventi diritto.

L'asserito ritardo nell'erogazione è derivato dalla necessità di attendere l'emanazione del regolamento di applicazione della legge n. 407 del 1998, avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2000.

Dopo la pubblicazione del regolamento, il citato ufficio ha immediatamente attivato la procedura per la concessione dei benefici, richiedendo agli aventi diritto l'invio delle dichiarazioni previste dall'articolo 4 del regolamento. Pervenute le dichiarazioni sono stati emessi 12 provvedimenti di «assegno vitalizio» (articolo 2, comma 1), 18 riquidazioni della speciale elargizione (articolo 3, comma 2, lettera *b)* e 14 provvedimenti di attribuzione di due annualità del trattamento pensionistico (articolo 2, comma 3).

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(10 novembre 2000)

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che, in data 5 aprile 1997, il Presidente *pro tempore* ANFFAS, sezione di Roma, Emilia Carpi Balzarotti, ha istruito presso gli uffici della giunta della regione Lazio l'istanza di rinnovo del decreto amministrativo, per il Centro di riabilitazione recupero di via Vitellia 31/b e via Magazzini Generali 34, già convenzionato a degenza diurna per n. 180 posti assistiti – disabili mentali – di età superiore ai 14 anni, di ambo i sessi, allegando tutta la documentazione prescritta ed attestante gli avvenuti adempimenti richiesti;

che detta sezione ANFFAS vanta a tutt'oggi crediti pregressi dalla *ex* USL RM 10, pari a lire 2.068.942.124, per gli anni 1993-94, e dalla ASL RM D lire 3.228.684.619, per gli anni 1997-98;

che, pur avendo soddisfatto tutti gli obblighi, la sezione ANFFAS di cui trattasi non dispone ancora del richiesto titolo autorizzativo e, pertanto, la ASL RM D pratica, mese per mese, una trattenuta pari al 10 per cento delle rette versate dai genitori dei fanciulli subnormali, in modo illegittimo e per presunte inadempienze burocratiche;

che per le circostanze citate, già dal corrente mese, l'amministrazione della sezione non sarà in grado di pagare gli stipendi per il personale ivi impegnato, per non parlare dei fornitori;

che tale situazione non è più sostenibile per lo stato di incertezza ed estrema vulnerabilità economica della sezione ANFFAS di Roma, la

quale più che una pressione burocratica e capziosa merita, a buon diritto, ogni possibile sostegno e solidarietà,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda sollecitare in ordine ai crediti pregressi vantati dalla citata sezione ANFFAS di Roma, tutti richiamati nella nota del 6 aprile 1999, prot. 262/99;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di sospendere la trattenuta del 10 per cento operata sulle rette dalla ASL RM D;

con quali strumenti amministrativi si possa perfezionare, ove necessario, il titolo autorizzativo richiesto e, nelle more del perfezionamento degli atti, quale liberatoria formale sia concedibile alla sezione ANFFAS di Roma, onde garantire quel minimo di serenità a chi si prodiga in un così alto impegno morale.

(4-15130)

(5 maggio 1999)

Risposta. – Con riferimento ai quesiti posti con l'atto parlamentare indicato in oggetto, le competenti autorità sanitarie della regione Lazio hanno comunicato che, a seguito di un incontro specifico tenutosi in data 7 febbraio 2000 presso l'assessorato politiche per la qualità della vita, sono stati rilasciati, sia per il centro ANFFAS di Ostia che per quello di Roma, i relativi decreti autorizzativi.

In esito alla avvenuta definizione degli atti autorizzativi per le attività di riabilitazione *ex* articolo 26 della legge n. 883 del 1978, l'azienda USL Roma D ha manifestato, nel rispetto dei criteri di legittimità amministrativa e di corretta gestione, piena disponibilità ed attenzione alle richieste dei centri in questione e sta procedendo alle verifiche contabili del caso per determinare l'entità dei conguagli richiesti.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(13 novembre 2000)

PASTORE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che è stato definito dalle Ferrovie dello Stato spa un piano di ristrutturazione che determina per l'Abruzzo una serie di modifiche nella gestione delle infrastrutture esistenti e del personale, attualmente costituito da circa mille unità;

che tra gli interventi previsti dal citato piano di ristrutturazione è compresa l'attribuzione, peraltro già effettuata, di alcune competenze sul territorio regionale abruzzese ad Ancona alla quale fanno riferimento circa 80 unità del personale viaggiante della divisione «passeggeri» e circa 150 unità del personale di «macchina» delle divisioni «cargo» e «passeggeri»;

che nel piano quadriennale 1996-2000 delle Ferrovie dello Stato per il Sud era stato previsto lo stanziamento di 38 miliardi di lire per l'Abruzzo, in particolare per l'elettrificazione della linea Giulianova-Teramo; tale somma, peraltro nettamente inferiore agli stanziamenti per regioni quali la Puglia e le Marche, risulterebbe essere già stata assegnata alla regione Abruzzo nel periodo di governo della giunta precedente l'attuale, ma non ancora spesa;

che rimangono irrisolte alcune questioni di notevole importanza per il trasporto in Abruzzo quali il passaggio di competenze alla regione delle gestioni governative e l'attuale gestione commissariale della linea Penne-Pescara, affidata a suo tempo alla Direzione regionale Marche ignorando qualsiasi logica di carattere territoriale;

che l'Abruzzo, nonostante lo stato di avanzamento dei lavori dell'interporto di Manoppello (Pescara), è stato inoltre escluso da ogni grande progetto di ampliamento infrastrutture in relazione al cosiddetto «corridoio adriatico»;

che emerge che la politica del Governo di centro-sinistra, a livello sia nazionale sia regionale, ha penalizzato sotto ogni profilo lo sviluppo dei trasporti escludendo l'Abruzzo dai nuovi grandi progetti di viabilità nazionale, ritardando l'utilizzo dei modesti stanziamenti disponibili e depotenziando in particolare la rete ferroviaria regionale, segnatamente la tratta Roma-Pescara che costituisce collegamento fondamentale per l'economia dell'intera regione e per quella nazionale in relazione ai collegamenti con i Balcani, nonostante sia stata già verificata la possibilità di apportare miglioramenti su tale tratta con investimenti contenuti,

si chiede di sapere:

se la situazione descritta, nelle sue diverse sfaccettature, corrisponda a verità;

se si ritenga che l'Abruzzo, nonostante la sua uscita dall'obiettivo 1 comunitario grazie allo sviluppo della sua economia, sia destinato all'«isolamento» considerando la ormai palese sua esclusione da ogni prospettiva di potenziamento ipotizzata per la rete dei trasporti nazionale sia ferroviaria sia autostradale.

(4-19306)

(24 maggio 2000)

Risposta. – La direttiva n. 91/440/CEE ha inteso favorire l'adeguamento delle ferrovie comunitarie alle esigenze del mercato unico e garantire l'efficienza delle medesime, imponendo agli Stati membri di:

assicurare l'autonomia delle imprese ferroviarie, da gestire secondo i princìpi validi per le imprese commerciali;

separare la gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto;

risanare la struttura ferroviarida delle imprese;

garantire il diritto di accesso alle reti ferroviarie da parte di altre imprese comunitarie del settore (concorrenza).

La norma di recepimento della citata direttiva n. 91/440/CEE, contemplata nel decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, a cui è seguita la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1999, ha previsto il riordino organizzativo e societario delle Ferrovie dello Stato mediante la realizzazione, per i servizi di trasporto, di un'organizzazione basata su aree divisionali (passeggeri, trasporto regionale e cargo).

La medesima direttiva ha disposto, altresì, per ciascuna divisione, il controllo delle risorse produttive, umane e materiali, in modo da conseguire l'efficienza del servizio e risultati economici significativi.

Successivamente, con provvedimenti del 7 maggio 1999, nn. 141, 142 e 143, sono state istituite la direzione trasporto regionale, la divisione passeggeri e la divisione cargo, con le missioni di assicurare la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la manutenzione, la gestione e la vendita del servizio del trasporto regionale e metropolitano, passeggeri (di media e lunga percorrenza) e merci.

Per quanto riguarda la regione Abruzzo detta riorganizzazione non ha comportato particolari modifiche all'utilizzazione del personale viaggiante che opera nelle strutture ferroviarie della città di Pescara nè prevede, al momento, riduzione di livelli occupazionali.

Invece, limitatamente alla divisione passeggeri, la regione Abruzzo è stata ricompresa nell'ambito della zona passeggeri adriatica, confermando nella città di Ancona la dislocazione delle unità dirigenziali personale ed organizzazione, trazione e servizi alla clientela.

Come si evince dal verbale d'intesa del 13 ottobre 1999 tra Ferrovie dello Stato e organizzazioni sindacali nazionali, l'impianto di riferimento amministrativo del personale di bordo di Pescara, già dipendente dai servizi alla clientela di Ancona, è stato diviso in due impianti: l'uno assegnato alla direzione regionale Abruzzo, con configurazione e rilievo di impianto principale, l'altro ai servizi alla clientela di Ancona della divisione passeggeri.

Il personale è confluito nei due impianti, secondo criteri precostituiti e oggetto di verifica con le organizzazioni sindacali.

Del pari, per il personale di macchina, l'impianto di riferimento amministrativo, precedentemente dislocato a Sulmona, è confluito interamente alle dipendenze della direzione regionale trasporto locale Abruzzo. Relativamente all'impianto associato personale di macchina di Pescara, già dipendente da quello di Sulmona, è stato ristrutturato in tre unità.

A seguito della suddetta ristrutturazione amministrativa, al momento, non sussistono i manifestati timori di riduzione dei livelli occupazionali nei settori macchina e del personale di bordo della divisione passeggeri, operanti nella regione Abruzzo.

Per quanto riguarda, invece, la divisione trasporto regionale sono stati confermati gli impianti di riferimento del personale di macchina a

Sulmona e del personale di bordo di Pescara, senza alcuno spostamento di personale in altre località.

Si fa presente, inoltre, che il passaggio di competenze alla regione Abruzzo delle gestioni commissariali Adriatico-Sangritana e Penne-Pescara, con la sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e la regione, diverrà operativo entro l'anno 2000.

Per quanto riguarda le unità direzionali periferiche cargo, a seguito del processo di divisionalizzazione, nell'ambito della giurisdizione del cessato compartimento ferroviario di Ancona, comprendente le realtà regionali Marche, Abruzzo ed Umbria, è stata prevista una struttura dirigenziale definita stabilimento cargo di Ancona.

A Pescara, coerentemente con le potenzialità produttive dell'area abruzzese, l'offerta dei servizi ferroviari è affidata ad un centro polifunzionale che gestisce appropriate risorse tecniche ed umane adeguate alla domanda di trasporto che si incentra sugli scali di Pescara-Porta Nuova, Vasto-San Salvo, Torino di Sangro, Chieti e Sulmona.

A Pescara sono anche previste la sede del responsabile dei turni di manovra ed una unità che coordini la qualità nel settore trazione.

La regione Abruzzo rappresenta una delle principali realtà territoriali presenti lungo la direttrice adriatica e costituisce un polo produttivo di notevole interesse per l'intero paese, in particolare per il Centro-Sud.

Nel contesto delle relazioni a lunga distanza, il territorio risulta collegato con le principali città italiane presenti lungo la direttrice adriatica e con quelle situate sulla costa tirrenica attraverso la linea Pescara-Roma.

Con il completamento dei tratti di raddoppio nel territorio abruzzese (Ortona-Casalbordino e Vasto-Porto di Vasto) della direttrice adriatica si è realizzato un valido potenziamento della rete ferroviaria a tutto vantaggio della fluidificazione del traffici Nord-Sud sia viaggiatori che merci.

Nell'ambito del piano di sviluppo le Ferrovie dello Stato hanno previsto di realizzare una riqualificazione ed un potenziamento della rete ferroviaria abruzzese, dando attuazione agli interventi infrastrutturali inseriti nel contratto di programma 1994-2000 e nel relativo 1° Addendum.

In particolare, con il finanziamento inserito nel contratto di programma 1994-2000 sono stati eseguiti, oltre ai suddetti tratti di raddoppio della direttrice adriatica, specifici interventi per il mantenimento in efficienza ed il potenziamento della linea Pescara-Sulmona-Roma, compreso il completamento del nodo di Pescara e la relativa sistemazione dell'apparato di sicurezza per la manovra automatica degli scambi.

Inoltre, con delibera A.D. n. 58 del 19 novembre 1999, si è reso disponibile un finanziamento di 38 miliardi previsto dal 1° Addendum al contratto di programma destinato alla regione Abruzzo per il potenziamento degli impianti per il servizio metropolitano-regionale della linea Teramo-Pescara-Sulmona e l'elettrificazione della tratta Teramo-Giulianova.

In data 4 febbraio 2000 è stato formalizzato il protocollo d'intesa tra il Ministero dei trasporti, la regione Abruzzo e le Ferrovie dello Stato, con il quale sono stati concordati gli interventi a cui destinare le citate risorse.

L'intesa prevede i seguenti interventi:

linea Giulianova-Teramo

interventi di rinnovo dell'armamento consistenti nella sostituzione del pietrisco, delle traverse e del binario;

velocizzazione della linea (dagli attuali chilometri 65-70 a chilometri 105-110);

elettrificazione della linea;

della tecnologia esistente;

realizzazione di una fermata al chilometro 21+150

linea-Adriatica

realizzazione di sottopassi al chilometro 330+033 e 329+275 in sostituzione dei passaggi a livello ai chilometri 330+033 e 331+299;

nuova fermata al chilometro 352+650;

della tecnologia esistente

linea Pescara-Sulmona

nuova fermata al chilometro 2+079;

miglioramento della tecnologia esistente.

È prevista, inoltre, l'istituzione del rango «C» (aumento della velocità della linea) sulle linee Pescara-Sulmona e Sulmona-Terni.

Si rileva che altri finanziamenti per un importo di 90 miliardi di lire sono stati previsti con legge n. 354 del 1998 per ulteriori interventi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Roma-Pescara, in corso di definizione, ed al fine di individuare un programma di opere con un ottimale utilizzo delle nuove risorse.

Attualmente, in attesa delle valutazioni dei gruppi di lavoro insediati dalla regione, sono state avviate tutte le attività di competenza delle Ferrovie dello Stato nel rispetto dell'obiettivo aziendale di attivare tutte le opere entro il terzo trimestre del 2003. L'azione prosegue di concerto con l'ente regionale che, nella riunione del 17 febbraio 2000, ha espresso soddisfazione per i progetti presenti e per le attività avviate.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani

(10 novembre 2000)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che si è notata negli ultimi mesi la presenza, nei comuni attorno all'aeroporto di Malpensa, di specie di insetti che non sono mai appartenuti al nostro *habitat*;

che talune specie sono dannose alle vegetazioni fino a causarne la morte;

che forte è il sospetto che la presenza di questi insetti sia riconducibile agli aerei provenienti da paesi extraeuropei,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per eliminare questo tipo di inconveniente;

se siano state date direttive alla regione Lombardia e alle unità sanitarie locali per effettuare una campagna di profilassi, di prevenzione e di controllo degli aeromobili, per evitare la diffusione di insetti pericolosi anche per l'uomo (zanzare tigre o addirittura la temibile zanzara anofele che è la portatrice della malaria) visto che la presenza di questi insetti è già stata rilevata in altri aeroporti europei.

(4-21048)

(2 novembre 2000)

Risposta. – In base a quanto comunicato dalle autorità sanitarie della regione Lombardia, risulta che il dipartimento di prevenzione dell'ASL «Provincia di Varese» abbia accertato nella Valle del Ticino, a seguito di segnalazioni effettuate dal locale «Consorzio Parco Lombardo», la presenza di un insetto sconosciuto all'*habitat* locale, la «Diabrotica virgifera virgifera«, noto come dannoso infestante delle colture di mais ed importato, presumibilmente, dagli aerei impegnati nel conflitto con la Serbia.

Nelle aree circostanti l'aeroporto di Milano-Malpensa è, altresì, largamente presente la «Metcalfa pruinosa», insetto di origine nordamericana, introdotto accidentalmente in Italia, presente in Lombardia dal 1988 ed attualmente diffuso in buona parte della provincia di Varese.

L'introduzione di tale insetto non è, tuttavia, riconducibile agli aerei in arrivo a Malpensa, in quanto la sua presenza è stata segnalata anche in altre regioni.

Esso non provoca la morte della vegetazione, che ricopre, invece, con secrezioni cerose e soprattutto con abbondante melata, con effetti dannosi solo nell'ambito della frutticoltura, viticoltura e del verde ornamentale per gli effetti antiestetici determinati dalle fumaggini nerastre che si sviluppano sulla melata.

Nei confronti della «Metcalfa», l'Osservatorio malattie delle piante della regione Lombardia sta conducendo un programma di lotta biologica classica, che prevede l'introduzione e la progressiva diffusione nella regione di un imenottero suo specifico antagonista.

Per quanto riguarda, invece, l'infestazione da altri insetti molesti, risulta che nei comuni circostanti l'aeroporto sono presenti le zanzare ed i chironomidi, normalmente riscontrati in tutto il territorio della provincia di Varese.

In tali comuni non viene segnalata la «zanzara tigre» (Aedes Albopictus), di cui è stata accertata la presenza, dal 1997, nel comune di Caronno Pertusella.

Contro tale insetto è già stata concordata, tra l'ASL «Provincia di Varese» e l'amministrazione comunale competente, una specifica campagna di lotta e monitoraggio rivolta ad eradicare definitivamente l'infestazione.

Dal canto suo, l'ufficio di sanità aerea di Varese-Malpensa del Ministero della sanità ha adottato una serie di misure per debellare le zanzare.

A tal fine, tutti gli aeromobili provenienti delle zone di endemia malarica vengono sottoposti a trattamento di disinfestazione con Permetrin.

Ogni anno viene inviata alle compagnie di navigazione aerea e agli altri enti interessati la mappa aggiornata delle zone endemiche.

Infatti, dal momento che le zone di origine della zanzara Aedes Albopictus rientrano nel più vasto contesto dell'endemia malarica, la disinfestazione antianofelina comporta la distruzione della stessa Aedes Albopictus.

Inoltre, considerato che la Aedes Albopictus è stata introdotta nel nostro paese attraverso il commercio dei copertoni d'autoveicoli, si è disposto che tutte le partite di copertoni provenienti dai paesi del Sud asiatico (*habitat* di origine dell'Albopictus) debbano essere scortati da un certificato di avvenuta disinfestazione.

Le misure sanitarie relative ai mezzi di trasporto sono completate da adeguata prescrizione di igiene ambientale con eliminazione di ogni ristagno d'acqua e divieto di abbandono di qualsiasi contenitore nel quale la raccolta liquida possa provocare lo sviluppo delle uova eventualmente deposte.

Lo stesso ufficio ha ricordato che ogni anno, nei mesi di marzo, giugno e settembre, viene effettuata in tutto l'ambito aeroportuale una disinfestazione integrale, al fine di conseguire un ulteriore controllo delle popolazioni di insetti e roditori nocivi, con interventi semestrali, in primavera ed autunno, di manutenzione dei prati e dei boschi.

Inoltre, fin dalle prime segnalazioni nel territorio dei comuni limitrofi all'aeroporto della presenza dell'arbusto esogeno Ambrosia Artemisipholia, è stata disposta l'esecuzione di regolari operazioni di sfalcio, per prevenire la fioritura della citata pianta e la conseguente diffusione del polline ad elevato potere allergizzante.

L'irrazionale smaltimento dei rifiuti costituisce, com'è noto, un fattore favorevole per la proliferazione di insetti e roditori.

Pertanto, tutti i rifiuti aeroportuali, solidi e liquidi, sia urbani ed assimilati che i rifiuti speciali, come quelli di origine alimentare scaricati dagli aeromobili, vengono raccolti e smaltiti nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

In particolare, i rifiuti e residui alimentari scaricati dagli aeromobili devono essere irrorati con prodotti disinfettanti ed ermeticamente chiusi in sacchi di adeguata resistenza.

Tutti gli aeromobili sono dotati di appositi sacchetti per la raccolta dei rifiuti generici.

Tali sacchetti vengono immediatamente chiusi dal personale addetto alle operazioni di pulizia a bordo e quindi gli insetti eventualmente presenti non possono liberarsi nell'ambiente.

Anche la proliferazione delle mosche è in rapporto con le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'ufficio di Varese-Malpensa è in contatto con l'assessorato alla sanità della regione Lombardia allo scopo di concordare le azioni più efficaci per prevenire i fenomeni segnalati nel presente atto ispettivo.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(13 novembre 2000)

PROVERA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che allo scrivente sono giunte alcune segnalazioni sulla scarsa o mancata assistenza medica nella casa circondariale di Sondrio dove è prevista una presenza di medici, con incarichi diversi e contratti diversi, sull'arco delle 24 ore;

che l'interrogante ha ritenuto di chiedere al direttore della casa circondariale stessa di effettuare una verifica sulla presenza di detti sanitari che sono tenuti, come da contratto, ad una presenza minima giornaliera;

che nella richiesta sopra riportata si suggeriva di estendere tale verifica agli ultimi 12 mesi;

che il direttore responsabile del carcere in una nota del 23 marzo 1999, n. 985, confermava allo scrivente che la presenza del medico incaricato era stata discontinua nel passato senza specificare in quali termini e per quali motivi, facendo riferimento al registro delle visite mediche anzichè all'orario di presenza del sanitario incaricato come riportato nei registri di entrata e d'uscita del carcere stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda procedere ad un'indagine più approfondita della presenza e dell'assistenza medica presso la casa circondariale di Sondrio per accertare eventuali inadempienze;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per provvedere, in caso tali inadempienze vengano confermate, alla doverosa assistenza sanitaria alla quale i detenuti hanno diritto;

quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti degli eventuali inadempienti.

(4-15244)

(19 maggio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Va fatto in primo luogo presente che, con disposizione ministeriale del 15 gennaio 1999, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari è stata classificata – per una più razionale distribuzione delle risorse fra gli istituti delle circoscrizioni regionali o interregionali dei provveditorati – in tre livelli; ciò al fine di offrire servizi assistenziali differenziati nell'ambito del circuito penitenziario, ma in maniera il più possibile uniforme sul territorio.

Al riguardo si rileva che la casa circondariale di Sondrio risulta classificata tra gli istituti di primo livello, con una presenza media di circa 44 detenuti; ivi sono previste 8 ore di guardia medica (il cui servizio è normalmente impiegato nelle fasce orarie diurne) e l'assegnazione di un infermiere di ruolo e di un medico incaricato, la cui presenza giornaliera in istituto è assicurata dalla vigente normativa per 18 ore settimanali.

Con specifico riguardo alla questione sollevata con l'atto ispettivo, il direttore della predetta casa circondariale ha riferito che l'attuale medico incaricato – nonostante i numerosi impegni di giunta che è chiamato a fronteggiare in ragione dell'incarico di sindaco dal medesimo ricoperto – assicura con impegno e competenza gli interventi necessari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti, senza che sia mai stata manifestata alcuna lamentela al riguardo.

Ha, altresì, aggiunto che gli orari di entrata e di uscita del predetto medico, persona comunque ben nota per l'attività decennale espletata presso l'istituto, non sempre vengono registrati a causa delle numerose altre incombenze (prelievo di armi, centralino) che gravano sul portinaio.

È stato, infine, fatto presente che il sanitario in questione si rende sempre disponibile ad intervenire in casi di chiamate fuori orario, anche notturne.

Il Ministro della giustizia
Fassino

(10 novembre 2000)

SERENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale*. – L'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuna una modifica del decreto legislativo n. 626 del 1994, secondo le richieste provenienti a gran voce dal mondo del lavoro e della imprenditoria, prevedendo:

a) la sospensione per un quinquennio delle sanzioni previste dal titolo IX dagli articoli 89, 90, 92, 93 e 94;

b) il monitoraggio da parte dell'organo di vigilanza di quanto è stato fatto sinora;

c) l'informazione da parte delle regioni alle associazioni datoriali, sindacali e sociali sui risultati dell'attuazione in concreto della legge;

d) la calendarizzazione di una effettiva e non formale applicazione delle norme di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dopo che nel frattempo si è abolito l'articolo 98 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e si è proceduto alla contestuale approvazione del testo unico in materia;

e) un chiaro ruolo di informazione, assistenza e consulenza in materia da parte degli organi di vigilanza, così come avviene in diverse nazioni europee già da tempo.

(4-21061)

(3 novembre 2000)

Risposta. – In relazione all'atto parlamentare in esame, si porta a conoscenza innanzitutto che presso la 11° Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato sono in discussione i disegni di legge nn. 2389 e 2852 concernenti «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro», che prevedono anche eventuali modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994.

Passando ai singoli punti del predetto atto, si fa presente quanto segue:

la maggior parte delle violazioni derivano dalla inottemperanza di obblighi previsti da legislazione preesistente, a cui le aziende avrebbero dovuto attenersi già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994;

per quanto attiene al monitoraggio da parte dell'organo di vigilanza il decreto legislativo citato non prevede un organo di vigilanza centralizzato, ma assegna alle ASL territorialmente competenti la competenza della vigilanza; ne consegue che il monitoraggio rientra nelle competenze delle stesse, che peraltro, risulta si siano già da tempo attivate al riguardo;

l'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede l'obbligo di informazione a carico di tutti gli organismi locali e nazionali che svolgono attività di vigilanza, con riguardo, in particolare, alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese e alle rispettive associazioni dei datori di lavoro;

la innovazione del decreto legislativo consiste nella obbligatorietà del piano di sicurezza, in cui il datore di lavoro indica esplicitamente gli eventuali rischi e, di conseguenza, i correttivi da prendere. Per quanto attiene, poi, agli obblighi previsti dalla legge, essi sono da rispettare al momento di entrata in vigore della legge stessa e la gradualità della entrata in vigore di alcuni di essi è già stata disposta dal decreto in questione;

gli organi di vigilanza già esercitàno un ruolo di informazione, assistenza e consulenza, per cui non è chiaro in che cosa le loro funzioni si differenzierebbero da quelle del resto d'Europa, tenuto conto che i principi del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono mutuati dalla Direttiva n. 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuo-

vere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si ritiene utile ricordare che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, al pari di altre istituzioni, svolge attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

A norma, poi, dell'articolo 29, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ISPESL e INAIL sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati relativi agli infortuni e, in proposito, è stata istituita la conferenza permanente di servizio per verificare «l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali».

L'ISPESL, per una adeguata opera di prevenzione, ha organizzato e organizza corsi di perfezionamento e aggiornamento per le associazioni di categoria, per gli operatori della Confcommercio e della Confartigianato, gli ordini professionali, oltre che per gli organi del Servizio sanitario nazionale e per la pubblica amministrazione.

Nell'ambito del Sistema informativo prevenzionale (S.I.Pre.), in collaborazione con le regioni, l'Istituto ha realizzato un atlante nazionale degli infortuni sul lavoro che evidenzia gli aspetti quali-quantitativi (frequenza, forma, causa dell'infortunio, eccetera) del fenomeno e fornisce elementi di riferimento per la definizione di strategie generali di prevenzione e ha predisposto un «Repertorio nazionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro», al fine di produrre immagini del fenomeno, utili alla prevenzione e alle attività di proposta normativa, ricerca e pianificazione sulla materia in questione.

Il Ministro della sanità
VERONESI

(13 novembre 2000)

WILDE. – *Al Ministro della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali* . – Premesso:

che da alcune settimane il pronto soccorso di Desenzano del Garda è oggetto di forti critiche da parte della popolazione residente e dai turisti che soggiornano nel Basso Garda, in relazione ai lunghi tempi di attesa dovuti alla carenza di personale;

che il giorno 20 luglio dalle ore 12,45 alle ore 15,30 si sono presentate 28 persone che hanno subìto tempi di attesa fra le 2 e le 4 ore;

che il direttore sanitario, dottor Vassallo, ha evidenziato che sono 8 i medici in servizio di cui 5 in servizio, 2 in malattia, un altro arriverà in settembre, c'è un caposala e 23 infermieri che assicurano la presenza di 4 infermieri per turno; da notare che il pronto soccorso di Salò

è stato chiuso e la direzione si vanta del «progetto accoglienza» che stanzia ben 1.844 milioni di incentivi al personale per incentivare qualità ed accoglienza;

che è da notare che in questi giorni si sono verificati casi alquanto gravi, come quello di una bambina di Padenghe (Brescia), Selene, cui è stata effettuata una radiografia alla gamba sbagliata e per quattro giorni è rimasta con una doppia frattura, o come un altro paziente di Bagnolo Mella (Brescia) che visitato il 10 luglio 1999, non presentava alcune fratture, mentre il giorno successivo al pronto soccorso di Gavardo le indagini radiografiche hanno evidenziato «fratture costali multiple» sono questi esempi clamorosi accaduti in pochi giorni, che devono essere valutati nell'insieme del contesto;

che il livello dell'ospedale di Desenzano del Garda (Brescia) dall'efficienza di un tempo sta dimostrando un lento declino; infatti, solo ora dopo otto anni sono stati nominati alcuni primari; quando scaturiscono problemi che interessano direttamente gli utenti e l'efficienza dell'ospedale, i diretti responsabili non rispondono per cui i problemi rimangono insoluti; il caso particolare del pronto soccorso, la cui inefficienza di ripete da tempo, lascia apreti interrogativi che meritano tempestive risposte che, al contrario, i vertici sembrano voler neutralizzare trovando scuse non condivisibili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare attentamente la situazione, visto che i vertici dell'ospedale di Desenzano tendono a ritenere del tutto normale una situazione che in realtà normale non è, adducendo scuse e semplificando il problema; il bacino turistico del Basso Garda, in relazione alla lunga stagione turistica, ospita centinaia di migliaia di presenze, tali da rendere inefficienti i parametri che l'organico dovrebbe ricoprire per essere ritenuto normale ed efficiente;

se si ritenga ammissibile in emergenza dover attendere 2-3 ore e che venga evidenziato che ciò è dovuto al cittadino utente perchè non va dal medico di base, o del turista che non va dalla guardia medica; quindi non capire l'emergenza com'è intesa dal paziente;

in base a tale emergenza a che cosa serva stanziare 1.844 milioni per incentivi al personale per incrementare qualità ed accoglienza quando sia la qualità che l'accoglienza, come dimostrato, vengono meno;

se corrisponda a verità che al pronto soccorso di Desenzano sono solo due i medici a disposizione nei turni diurni (di cui uno disponibile per l'ambulanza) ed uno solo in quelli notturni e non come dichiarato dal dottor Vassallo;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria visto che il giorno 20 luglio 1999 vennero chiamate anche le forze dell'ordine.

(4-16037)

(28 luglio 1999)

Risposta. – Ai fini della risposta ai quesiti contenuti nell'interrogazione parlamentare in oggetto, le competenti autorità sanitarie della regione Lombardia hanno trasmesso una circostanziata relazione.

Da questa risulta che la piccola B.S. giungeva il 15 luglio 1999 presso l'ospedale di Desenzano del Garda e più precisamente presso il reparto di pediatria, direttamente proveniente dal posto di guardia medica turistica afferente all'ASL di Brescia.

In tale occasione la paziente, reduce da trauma accidentale, veniva sollecitamente visitata dal sanitario pediatra che richiedeva, fra l'altro, indagini radiografiche del bacino, del rachide e dell'arto inferiore sinistro.

Nel caso in esame era presente una difficoltà oggettiva di orientamento diagnostico, comune a tutti i casi di piccoli pazienti traumatizzati, ma acuita, nella circostanza, dalla problematica capacità di espressione della bambina.

Poichè le indagini radiografiche eseguite non avevano fatto rilevare alcuna patologia, la paziente veniva dimessa nella stessa giornata.

Ad ogni buon conto, il medico pediatra, proprio in virtù della difficile acquisizione dell'esame obiettivo, raccomandava ai genitori di tenere sotto controllo la bambina e di rivolgersi tempestivamente alla stessa struttura ospedaliera nel caso di persistenza della sintomatologia o di nuovi elementi clinici.

In data 19 luglio 1999 (quattro giorni dopo il primo accesso), la piccola si presentava al servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano del Garda da dove veniva inviata alla divisione di pediatria.

A seguito anche della comparsa di una evidente pastosità della regione malleolare di destra, si disponeva la radiografia dell'arto inferiore destro, che metteva in evidenza «frattura a legno verde tibia e perone dx» successivamente trattata con idoneo gesso.

Tenenndo presenti le caratteristiche del caso (scarsa collaborazione della piccola, data l'età della paziente) e della tipologia di frattura riscontrata (a legno verde), la relazione pone in rilievo che la tardività della diagnosi non può essere imputata a comportamento negligente o superficiale del personale medico coinvolto, tenendo conto che in occasione del primo accesso è stata sollecitamente eseguita tutta una serie di indagini che, sebbene rivelatesi in ultimo non perfettamente mirate per i motivi di cui sopra, denotano sostanzialmente una non sottovalutazione del caso.

Quanto al paziente di Bagnolo Mella, è scientificamente accertato, oltre che ben noto a tutta la classe medica, come la frattura costale possa manifestarsi, in una significativa percentuale di casi, a distanza di ore o addirittura di un giorno dal verificarsi dell'evento traumatico.

In tali casi, come avvenuto in questa circostanza, il paziente viene invitato a presentarsi il giorno successivo per un ulteriore controllo: pertanto è assolutamente normale che la frattura, come dimostrano in tutta evidenza le radiografie, si sia evidenziata il giorno dopo.

Presso il servizio di pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano sono sempre in servizio 2 unità mediche nelle ore diurne (dalle 8,00 alle 20,00) e un'unità medica nelle ore nottume (dalle 20,00 alle 8,00).

Tale servizio si avvale comunque, anche nei giorni festivi e nelle ore notturne, della guardia attiva 24 ore su 24 presente in medicina, pneumologia, pediatria, chirurgia, ostetricia-ginecologia, rianimazione, cardiologia-U.C.C. e della pronta disponibilità di ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica oltreché dei servizi di laboratorio analisi e radiologia.

Il pronto soccorso di Desenzano e il personale che ivi opera sono costantemente all'attenzione della direzione generale dell'azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, sia sotto il profilo dell'incentivazione economica che, soprattutto, della formazione del personale e della valutazione qualitativa del suo operato: in tal senso sono stati avviati dei progetti specifici con fondi finalizzati.

Il Ministro della sanità
Veronesi

(13 novembre 2000)